



## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

### IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE PENALE

composto dai signori magistrati

- |             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. dott.ssa | Alessandra CAMASSA | presidente |
| 2. dott.ssa | Caterina BRIGNONE  | giudice    |
| 3. dott.    | Samuele CORSO      | giudice    |

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore della repubblica dott. Paolo DI SCIUVA e con l'assistenza del cancelliere dott.ssa Mariella OLIVERI

all'udienza del 9 ottobre 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

## S E N T E N Z A

nei confronti di:

**CACIOPPO ANTONINO**, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 26 dicembre 1925

DECEDUTO a Castellammare del Golfo l'01.02.2012

difeso di fiducia dall'avvocato Nicolò DORIA del Foro di Trapani – presente

N° 142/11 R.G. Trib.  
(stralcio dal n. 110/07  
R.G. Trib)

N° 3636/04 R.G.N.R.

N° **998/12** Reg. Sent.  
del 9.10.2012

Data di deposito  
07/01/2013

Estensore  
**Dott.ssa Caterina  
BRIGNONE**

Comunicata al P.G.-PA  
il \_\_\_\_\_  
(ex artt.548-585 c.p.p.)

Data notifica estratto al  
contumace

Impugnazione

Data irrevocabilità

Data trasmissione  
estratto per  
l'esecuzione

Data redazione scheda  
per il casellario

N° \_\_\_\_\_ Reg. 3/SG

N° \_\_\_\_\_ Mod. 2/A/SG

## IMPUTATO

### CACIOPPO ANTONINO

e) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 nr. 7, 644 co. 1 e 5 nnr. 3 e 4 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, si faceva dare e/o promettere o promettere, in corrispettivo di prestazioni di denaro, da più soggetti - alcuni in corso di accertamento - interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108/96 di gran lunga superiori al 50% della misura dei tassi effettivi globali medi rilevati come da decreti del Ministero del Tesoro ed in particolare:

**e1)** in danno di INGOGLIA FRANCESCO - artigiano nel settore della impiantistica civile ed industriale - si faceva corrispondere per i mesi da novembre 2003 a febbraio 2004, a fronte di un prestito di 4.500,00 euro, interessi pari ad euro 500,00 al mese (tasso d'interesse mensile pari all'11,1 periodico %, tasso d'interesse annuo pari al 133,3 periodico %), per i mesi di marzo ed aprile 2004, a fronte di un complessivo prestito di 6000,00 euro, si faceva corrispondere interessi pari ad euro 660,00 al mese (tasso d'interesse mensile pari all'11%, tasso d'interesse annuo pari al 132%), per i mesi dal maggio al dicembre 2004, a fronte di un prestito di 6000,00 euro, si faceva corrispondere interessi pari a 9000,00 euro complessivi (tasso d'interesse mensile pari a 18,75%, tasso d'interesse annuo pari al 225% );

**e2)** in danno di MIONE ANTONINO - artigiano nel settore dell'edilizia civile – a fronte di un prestito di L. 16.000.000 si faceva corrispondere nel corso di trenta giorni interessi pari a 800.000 ovvero pari al tasso annuo del 60%.

- con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità;

- con l'aggravante di avere commesso il reato in danno di persona che si trova in stato di bisogno;

- con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di soggetto esercente attività imprenditoriale ed artigianale;

In Castellammare del Golfo dal novembre 2003 al dicembre 2004 per l'Ingoglia, nel 1990 condotta perdurante fino al dicembre 2005.

f) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e art. 132 d.lvo nr. 385 del 1 settembre 2003 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, svolto in via prevalente, nei confronti del pubblico, attività finanziarie previste dall'art. 106 della stessa legge senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113.

In Castellammare del Golfo almeno dal novembre 2003.

Con la recidiva semplice ex art. 99 c.p.

Nel presente procedimento si sono costituiti **PARTE CIVILE:**

- **INGOGLIA FRANCESCO**, nato a Castellammare del Golfo l'11.11.1952, ivi residente nella Via Nino Tesoriere n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe GANDOLFO del Foro di Marsala con studio a Marsala nella Via G. Garibaldi n. 15.
- **ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA** con sede in Alcamo nella Via XI Febbraio n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana PUGLIESI del Foro di Trapani con studio ad Alcamo nella Via On. A. Messina n. 8.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno chiesto non doversi procedere per estinzione dei reati contestati per morte del reo.

La parte civile ha depositato nota spese.

## - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con decreto emesso dal G.U.P. in sede in data 7 dicembre 2006, Alberto Galofaro, Antonino Cacioppo e Rosalia Varvaro venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

All'udienza del 27 marzo 2007, veniva dichiarata la contumacia degli imputati Cacioppo e Varvaro, regolarmente citati e non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento.

All'udienza del 16 maggio 2007, veniva ammessa la costituzione di parte civile dell'«Associazione antiracket e antiusura alcamese» limitatamente ai fatti commessi, secondo la prospettazione accusatoria, in data successiva alla costituzione della predetta associazione, avvenuta con atto del 30 luglio 2004. Il Pubblico Ministero depositava gli 11 documenti di cui all'allegato indice. Aperto il dibattimento e data lettura dell'imputazione, il Tribunale ammetteva i mezzi di prova chiesti dalla Pubblica Accusa, riservandosi in ordine a quelli chiesti dalle altre parti.

All'udienza del 13 giugno 2007, veniva sentito Gaspare Mulè ed acquisito, col consenso delle parti, il verbale delle sommarie informazioni rese dal teste; veniva, quindi, nominato il perito per la trascrizione delle intercettazioni – telefoniche ed ambientali – indicate dal Pubblico Ministero.

All'udienza del giorno 11 luglio 2007, veniva conferito l'incarico al perito trascrittore Paolo Agate.

All'udienza del successivo 26 settembre, veniva iniziato l'esame di Francesco Ingoglia ed il Tribunale – per accertare il difetto di memoria addotto dal teste – accoglieva la concorde richiesta delle parti di esaminare Melchiorre Sabella, ossia lo psichiatra che aveva in cura l'Ingoglia.

All'udienza del 24 ottobre 2007, sentito il dott. Sabella ed avendo egli attestato le capacità di ricordo dell'Ingoglia, veniva proseguito l'esame di quest'ultimo.

All'udienza del 30 gennaio 2008, il Tribunale, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, ammetteva i mezzi di prova chiesti dalle parti diverse dal Pubblico Ministero, ad eccezione della richiesta di sottoposizione dell'Ingoglia a perizia psichiatrica, che veniva rigettata in quanto ultronea a seguito della deposizione del dott. Sabella; venivano, inoltre, espunti dal fascicolo per il dibattimento i brogliacci di trascrizione delle intercettazioni; proseguiva l'esame dell'Ingoglia.

All'udienza del 26 marzo 2008, veniva completata l'audizione di Francesco Ingoglia, del quale erano pure acquisiti, col consenso della Difesa del Galofaro e della Varvaro, i verbali delle sommarie informazioni rese il 10 dicembre 2004, il 24 giugno 2005 ed il 22 giugno 2006; veniva altresì acquisita la documentazione indicata a verbale; sempre col consenso delle parti, era dichiarata l'utilizzabilità nei confronti del Cacioppo delle trascrizioni, curate dalla polizia giudiziaria, delle conversazioni registrate dall'Ingoglia ed intervenute tra questi ed il Cacioppo; infine, il Tribunale si riservava sulla richiesta della Difesa del Galofaro e della Varvaro di sentire i testi di riferimento indicati dall'Ingoglia nella sua deposizione.

All'udienza del 18 giugno 2008, mutata la composizione del Collegio, si procedeva alla rinnovazione degli atti *ex art.* 525 c.p.p. e veniva dichiarata, col consenso delle parti, l'utilizzabilità delle prove formate nella pregressa fase dibattimentale; si dava inizio all'esame del teste Vito Eterno.

All'udienza del 15 luglio 2008, era esaminato Giacomo Impellizzeri ed erano acquisiti i verbali delle sommarie informazioni da questi rese in data 15 giugno 2005.

All'udienza del 3 dicembre 2008, proseguiva l'esame di Vito Eterno, del quale venivano acquisiti i verbali delle sommarie informazioni rese il 18 maggio 2005 al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo ed alla Compagnia dei Carabinieri di Alcamo; era altresì acquisito l'elenco menzionato dal teste nel corso della sua deposizione. Il Tribunale autorizzava la Difesa degli imputati Galofaro e Varvaro ad acquisire presso gli istituti di credito la documentazione chiesta dalla Difesa stessa.

All'udienza del 22 aprile 2009, era completato l'esame dell'Eterno.

All'udienza del successivo 14 ottobre, era acquisita la nota della Prefettura, con la quale Vito Eterno veniva ammesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

All'udienza del 17 febbraio 2010, mutata nuovamente la composizione dell'Organo giudicante, era disposta la rinnovazione degli atti; col consenso delle parti, veniva dichiarata l'utilizzabilità delle prove formate innanzi al Collegio in diversa composizione, con le riserve di cui al verbale; era, poi, escusso il teste Mione.

All'udienza del 3 marzo 2010, erano esaminati il perito trascrittore ed il teste Francesco Provenzano, del quale ultimo, col consenso delle parti, venivano acquisiti pure i verbali delle sommarie informazioni testimoniali; veniva acquisita la documentazione bancaria prodotta dalle parti e indicata a verbale.

All'udienza del 7 aprile 2010, venivano sentiti Giovanni Pellitteri, Michele Prosa e Felice Vivona.

All'udienza del successivo 20 aprile, l'istruttoria dibattimentale proseguiva con l'escussione di Rosalba Zito, al cui esito era accolta la richiesta della Difesa del Galofaro e della Varvaro di audizione di Antonino Coco quale teste di riferimento. L'esame di Antonino Siino veniva iniziato, poi sospeso in considerazione dell'emergere di indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 712 c.p. ed infine completato con l'assistenza di un difensore, secondo le previsioni di legge. Era escusso Giacomo Giordano, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e rigettata – sulla scorta dei motivi enunciati nell'ordinanza dettata a verbale – l'eccezione della Difesa del Galofaro e della Varvaro di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini dal Giordano.

All'udienza del 19 maggio 2010, iniziava l'esame di Antonino Coco, sospeso per l'emergere di indizi di reità a carico del teste, il quale, poi, assistito dal Difensore, decideva di avvalersi della facoltà di non rispondere. Venivano acquisite *ex art. 237 c.p.p.* quattro missive provenienti dal Galofaro e destinate al teste Siino ed alla di lui moglie.

All'udienza del 21 luglio 2010, erano esaminati Giampiero Castagna, Mariano Vesco e Giuseppe Alfano. All'esito dell'esame di quest'ultimo era acquisito l'esposto-denuncia a sua firma ed era chiesta l'audizione del teste di riferimento Vito Alfano. Col consenso delle parti, erano acquisiti il verbale delle sommarie informazioni rese dal Vesco il 21 giugno 2005, la comunicazione di notizia di reato emessa nell'ambito del procedimento n. 3636/2004 R.G.N.R., le trascrizioni relative al contenuto delle microcassette sequestrate al Galofaro e la consulenza a firma di Giampiero Castagna.

All'udienza del 16 settembre 2010, era esaminato Giuseppe Antonino Minagro, del quale veniva pure acquisito il verbale delle sommarie informazioni rese il 7 ottobre 2005; erano sentiti Cinzia Castiglione e Vanesco Mendolia.

All'udienza del successivo 13 ottobre, si risentivano i testi Castiglione e Mendolia; con l'accordo delle parti, erano acquisiti i verbali di ascolto e trascrizione del 9 e 10 febbraio 2005 e la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero; stante la rinuncia dell'Accusa e la non opposizione delle altre parti, il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva delle prove relativamente all'esame dei testi Brugaletta, Blunda e Maiorana; il Tribunale ammetteva la richiesta della Difesa del Galofaro e della Varvaro di sentire Vito Alfano *ex art.* 195 c.p.p., mentre rigettava l'analogha richiesta avanzata per il Di Giorgi.

All'udienza del successivo 10 novembre, mutata nuovamente la composizione del Collegio, venivano rinnovati gli atti ai sensi dell'art. 525 c.p.p. e venivano dichiarate utilizzabili, col consenso delle parti, le prove formate nella pregressa fase dibattimentale; il Tribunale ammetteva, poi, la richiesta del Pubblico Ministero di risentire il teste Coraci su circostanze diverse rispetto a quelle che avevano formato oggetto della precedente audizione. Si procedeva, quindi, all'esame dei testi Ignazio Coraci, Giuseppe Balducci e Piero Conti Papuzza; col consenso delle parti, era acquisita l'annotazione del 31 agosto 2005 a firma del teste Conti Papuzza.

All'udienza del 16 novembre 2010, erano sentiti il Maresciallo Salvatore Guercio e Vito Alfano; col consenso delle parti, erano acquisiti la tabella e gli specchietti di riferimento usati dal teste Guercio nel corso della sua deposizione e

transitavano altresì al fascicolo per il dibattimento le annotazioni di servizio del 25 ottobre e del 7 novembre 2005, la nota della Banca Don Rizzo di Alcamo con allegato assegno, un elenco dei beni immobili dell'imputato Galofaro nonché dati catastali e dell'anagrafe tributaria.

All'udienza del successivo 9 dicembre, veniva completato l'esame del teste Guercio, al cui esito si acquisivano, col consenso delle parti, gli specchietti – usati dal teste durante l'esame – relativi al valore degli immobili del Galofaro; era poi sentito Marcello Girolamo Cascino, la cui consulenza veniva consensualmente acquisita, con la precisazione del divieto di utilizzazione del contenuto delle sommarie informazioni ivi riversate, ad eccezione di quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento; le parti rinunciavano, quindi, all'esame dell'altro consulente.

All'udienza del 13 gennaio 2011, la Difesa degli imputati Galofaro e Varvaro nominava proprio consulente Arduino Castrense; il Pubblico Ministero effettuava produzione documentale e veniva proseguito l'esame del Cascino.

All'udienza del 25 gennaio 2011, si completava l'escussione del consulente del Pubblico Ministero.

All'udienza del 17 febbraio 2011, la Difesa del Cacioppo – depositata documentazione medica relativa allo stato di salute del proprio assistito – chiedeva che fosse disposta perizia per accertare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; il Tribunale, quindi, stralciava la posizione del Cacioppo e nominava perito per l'accertamento richiesto il dott. Lorenzo Messina.

All'udienza del successivo 3 marzo, sentito il perito ed accertata così l'incapacità del prevenuto di partecipare coscientemente al giudizio, era disposta la sospensione del processo *ex artt. 70 e 71, c.p.p.* e veniva nominata curatore Domenica Cacioppo.

All'udienza del 20 settembre 2011, era conferito al dott. Messina nuovo incarico peritale, avente lo stesso oggetto del precedente.

All'udienza del 15 novembre 2011, non era svolta alcuna attività per adesione del Difensore all'astensione proclamata dalle Camere Penali.

All'udienza del 10 gennaio 2012, era acquisita la relazione peritale.

All'udienza del 5 luglio 2012, non era svolta alcuna attività per adesione del Difensore all'astensione proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

All'udienza del 9 ottobre 2012, acquisito il certificato di morte dell'imputato, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo.

### **- MOTIVI DELLA DECISIONE -**

Va atto che è stato rappresentato ed adeguatamente documentato il decesso di Antonino Cacioppo, intervenuto in data 1 febbraio 2012.

Ebbene, la morte del reo prima della condanna è contemplata dall'art. 150 del codice penale tra le cause di estinzione del reato, sul presupposto dell'inutilità ed irragionevolezza dell'inizio o della prosecuzione dell'azione penale in mancanza del «soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento (conclusivo) è destinato a produrre effetti» (Cass., 30 aprile 2003, n. 31470).

Viene, quindi, in considerazione la chiara lettera dell'art. 129 del codice di rito, in base alla quale, «in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che (...) il reato è estinto (...) lo dichiara di ufficio con sentenza» (comma 1).

Traendo le necessarie implicazioni dalle disposizioni normative citate, la giurisprudenza ha anche avuto cura di precisare che «la sentenza che abbia pronunciato nel merito dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente» (Cass., 2 novembre 1990, n. 3056).

L'unica eccezione – giustificata da un evidente *favor rei* – è quella prevista dal secondo comma dello stesso art. 129 c.p.p., in base al quale, «quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto

dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».

Nel caso di specie, però, non ricorre l'evenienza contemplata dal comma 2 dell'art. 129 c.p.p., atteso che il quadro probatorio fin qui maturato sembra confermare l'ipotesi accusatoria ed è, quindi, ben lungi dall'offrire elementi sulla base dei quali addivenire ad una più favorevole statuizione nel senso della prova evidente della non colpevolezza del prevenuto.

Deve, quindi, emettersi declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Antonino Cacioppo per estinzione del reato dovuta a morte del reo.

Detto questo, merita di essere affrontata con la dovuta attenzione la questione relativa alla sorte dei beni, di cui era stato disposto il sequestro probatorio nei confronti del Cacioppo, imputato dei reati di usura continuata aggravata ed abusiva attività finanziaria continuata. Nella specie, sul presupposto che si trattasse di corpo del reato o di cose pertinenti al reato, erano stati sottoposti a sequestro probatorio: la somma di € 2.635,00 in banconote di diverso taglio; la ricevuta di versamento – rilasciata dalla filiale di Castellammare del Golfo della Banca Don Rizzo – relativa all'operazione effettuata dal Cacioppo il 13 maggio 2005 ed avente ad oggetto l'acquisto di certificato di deposito per la somma di € 27.000,00; il certificato di deposito inerente alla predetta operazione ed intestato alla moglie del prevenuto, Maria Acesta.

Sul punto, non ci si può limitare a rilevare che il presente procedimento non si è concluso con sentenza di condanna o di applicazione concordata della pena per arrivare a mettere fuori gioco tutte le ipotesi di confisca, astrattamente sperimentabili nel caso in esame, atteso che il tema della confiscabilità – in caso di declaratoria di estinzione del reato – delle *res* in sequestro ha formato e forma oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale, non superato neppure dalle due conformi pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute nel 1993 e nel 2008 (cfr.: Cass., S.U., 12 giugno 1992, dep. 5 gennaio 1993, n. 5, P.M. in proc. Carlea, CED 192640; Cass., S.U., 10 luglio 2008, dep. 15 ottobre 2008, P.M. in proc. De Maio, CED 240565).

Nella prima occasione, il contrasto giurisprudenziale era maturato con riguardo all'interpretazione dell'art. 722 c.p., che, per le contravvenzioni relative al gioco d'azzardo, prevedeva che «è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi ed oggetti ad esso destinati». Al riguardo, alcune pronunce avevano affermato l'obbligatorietà della misura ablativa anche nell'ipotesi di proscioglimento, mentre altre erano ferme nel ritenere necessaria una statuizione di condanna. Le Sezioni Unite hanno, infine, dato l'avallo a questo secondo orientamento, precisando che l'avverbio «sempre» di cui al citato art. 722 c.p. ha «inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa», ma «non sta a significare che la misura deve essere disposta anche nel caso di proscioglimento e in particolare nel caso di estinzione del reato». La stessa pronuncia del 1993, poi, aveva avuto cura di segnalare la diversa conclusione cui doveva addivenirsi con riguardo alle ipotesi contemplate dal n. 2 del comma 2 dell'art. 240 c.p. (cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato), per le quali è espressamente imposta la confisca «anche se non è stata pronunciata condanna».

Nonostante tale intervento chiarificatore, le Sezioni Unite sono state nuovamente investite della questione dell'ammissibilità della confisca in presenza di sentenza di proscioglimento con ordinanza di rimessione del 28 marzo 2008, sul duplice presupposto che la decisione del 1993 fosse riferita solo alla confisca *ex art. 722 c.p.* e non alla norma generale dell'art. 240 c.p. e che fosse maturato un ulteriore contrasto tra le Sezioni semplici. Nel prendere posizione sulla *vexata quaestio*, le Sezioni Unite hanno riconfermato ed arricchito l'*iter* argomentativo seguito nel 1993, ponendone in risalto e puntellandone ulteriormente la portata generale.

In particolare, con riferimento all'interpretazione dell'avverbio «sempre» contenuto nel testo del comma 2 dell'art. 240 c.p., è stato osservato che, «sulla base di una normale e diffusa tecnica legislativa, esso è adoperato per indicare una preclusione alla valutazione discrezionale del giudice nel potere di disporre la confisca, non certo per porre un'eccezione alle condizioni previste per l'esercizio

dello stesso potere nelle singole fattispecie (...) Deve, pertanto, ritenersi corretta l'interpretazione secondo la quale la formula normativa "è sempre ordinata" di cui al secondo comma dell'art. 240 c.p. si contrappone a quella "può ordinare" di cui al primo comma, fermo rimanendo il presupposto "nel caso di condanna" fissato nello stesso primo comma ed esplicitamente derogato solo con riferimento alle cose di cui al n. 2 del secondo comma». Per converso, «non può assolutamente condividersi la tesi secondo la quale l'inciso "anche se non è stata pronunciata condanna", contenuto nel n. 2 del comma 2 dell'art. 240 c.p., debba essere riferito anche alla previsione di cui al n. 1, poiché in tal modo verrebbe a forzarsi il normale collegamento logico tra le singole proposizioni del testo della norma, per di più inserite in numeri ben distinti». In questo quadro, la disposizione dell'art. 236, comma 2, c.p. – che rende inapplicabili, con riferimento specifico alla confisca, le disposizioni dell'art. 210 c.p., a norma delle quali, tra l'altro, "l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione" – è intesa come espressiva non di un vincolo puntuale, bensì di un principio di carattere generale, che lascia, poi, «libero il legislatore di stabilire i casi in cui tale effetto impeditivo si produce anche con riferimento alla confisca, tanto è vero che è lo stesso articolo 240, al comma 1, c.p., oltre ad una serie di leggi speciali (...), a prevedere, appunto, in quali casi è necessaria una condanna per ordinare la confisca». È quel che accade – possiamo aggiungere per meglio avvicinare il ragionamento della Suprema Corte alla vicenda oggetto del presente giudizio – nelle ipotesi contemplate dagli artt. 644, comma 6, c.p. e 12*sexies*, d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992, che condizionano la prevista confisca obbligatoria all'intervento di una sentenza di condanna o di applicazione concordata della pena.

Su queste basi, le Sezioni Unite hanno espresso il principio di diritto che «la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall'art. 240, comma 2, n. 1, c.p., non può essere disposta nel caso di estinzione del reato». A maggior ragione – sia dato di aggiungere – ciò deve valere per le ipotesi di confisca non obbligatoria, tra le quali rientra quella avente ad oggetto il profitto del reato, che potrebbe venire in considerazione nel caso che ci impegna.

Tuttavia, la decisione del 2008 prende le distanze da quella del 1993 su un punto qualificante, segnatamente laddove era stato affermato che, per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato, il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale (conf. Cass., 19 febbraio 2008, n. 27043, Console, che pone tale argomento a motivazione unica della esclusione della confiscabilità del prezzo del reato in assenza di sentenza di condanna). Detta affermazione, infatti, è stata ritenuta meritevole di rivisitazione alla luce delle modifiche legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali, che hanno inciso sul sistema processuale. In proposito, è stato segnalato che, in diverse ipotesi, le norme vigenti consentono al giudice penale ampi poteri di accertamento del fatto, come quando ciò sia necessario ai fini della decisione sull'azione civile e non della condanna, preclusa dall'intervenuta estinzione del reato (art. 576 c.p.p.). Sviluppando il ragionamento, le Sezioni Unite sono arrivate ad affermare che, «rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi “anomala”», anche perché «la categoria delle sentenze di proscioglimento, a parte quelle ampiamente liberatorie perché pronunciate con le formule “il fatto non sussiste” e “l'imputato non lo ha commesso”, comprende sentenze che, pur non applicando una pena, comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso». A ciò è stata aggiunta la considerazione che la confisca – fermo restando il suo contenuto di privazione di beni giuridici – può avere diversa natura giuridica, assumendo, a seconda dei casi, natura e funzione di pena, di misura di sicurezza o di misura amministrativa.

Su queste basi ed evidenziato come l'obiettivo perseguito dal legislatore con “le confische” sia sempre più quello di privare l'autore del reato dei vantaggi economici che dallo stesso derivano, è stato segnalato che, «in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al giudice di poteri di accertamento al fine dell'applicazione della confisca medesima non possono dirsi necessariamente legati

alla facilità dell'accertamento medesimo e che, quindi, tale accertamento possa riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.), ma anche quelle cose che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato». Con coerenza, però, le Sezioni Unite non si sono servite di tali considerazioni di chiusura per sconfessare l'enunciato principio di diritto, ma solo per offrire al legislatore «motivo di riflessione», all'insegna del monito, lanciato da una «autorevole dottrina, lontana nel tempo, ma presente nell'insegnamento, secondo la quale è antiggiuridico e immorale che il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch'egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso».

In seguito, si è posta sullo stesso solco della decisione delle Sezioni Unite la sentenza della Sezione II del 4 marzo 2010, nella quale, proprio in una fattispecie di usura, si è rilevato come, nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la confisca possa «essere ordinata solo quando la sua applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento» (Cass., 4 marzo 2010, n. 12325, Dragone e altri, CED 247012).

Appena 2 mesi dopo, però, la stessa Sezione, nel caso Pastore, ha rimodulato il principio di diritto ed è andata oltre il *dictum* del 2008, facendo appello a quelle stesse esigenze di politica criminale, di cui le Sezioni Unite si erano servite solo in termini di monito al legislatore (Cass., Sez. II, 25 maggio 2010, n. 32273, Pastore, CED 248409). Così – censurata la decisione del 2008, perché «del tutto inconciliabile con le esigenze di contrasto al crimine organizzato che, al contrario, hanno determinato l'emanazione di disposizioni normative extra codicistiche volte, principalmente, a introdurre strumenti in grado di “aggredire” i patrimoni di origine illecite» –, si è affermato che, «in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento, al fine dell'applicazione della confisca, non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240 c.p., comma 2, n. 2), ma anche su quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato (art. 240 c.p., comma 2, n. 1 e L. n. 356 del 1992, art.

12*sexies*)». Ne discende che, nelle ipotesi di estinzione del reato, il giudice, prima di statuire sulla confisca, è comunque chiamato «non già alla sommaria valutazione *ex art.* 129 c.p.p. (...), bensì alla più pregnante valutazione delle analitiche risultanze processuali ai fini dell'accertamento del fatto costituente reato.

Non si pone sullo stesso solco, Cass., Sez. I, 16 giugno 2010, Umina, *CED* 248048, nella quale si è statuito – in un caso in cui la penale responsabilità dell'imputato era stata accertata nei due gradi di merito – che «la declaratoria di estinzione del reato di associazione di tipo mafioso per morte del reo non comporta la restituzione, in favore degli eredi, dei proventi delle attività illecite dell'associazione dei quali sia stata disposta la confisca nel corso del giudizio di merito, difettando lo *jus possidendi* sia nel *de cuius* sia nei suoi successori». Già il principio di diritto fa comprendere quando più compiutamente sviluppato in motivazione, ossia che la Corte non ha voluto prescindere – per l'ammissibilità della confisca – dal presupposto di una sentenza definitiva di condanna o di applicazione concordata della pena, preferendo percorrere altra strada, giudicata più “sicura”. Nello specifico – posto che la confisca disposta ai sensi dell'art. 41*bis*, comma 7, c.p., non poteva essere mantenuta, mancando il requisito della condanna definitiva – era stato negato l'interesse qualificato ad impugnare in capo alle eredi dell'imputato deceduto, sul presupposto che a queste non potesse riconoscersi diritto ad usufruire dei proventi dell'attività illecita del dante causa né, quindi, un interesse «giuridicamente tutelabile ad ottenere la restituzione degli stessi» ed «alla regolarità formale delle decisioni dell'autorità giudiziaria».

Nel 2011, torna ad aderire pienamente al *dictum* delle Sezioni Unite, Cass., Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 8382, Ferone, *CED* 249590, secondo cui «l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione impedisce la confisca, pur prevista come obbligatoria, delle cose che ne costituiscono il prezzo, atteso che la misura ablativa è prevista non in ragione dell'intrinseca illiceità delle stesse bensì in forza del loro peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento è necessario presupposto».

Nello stesso 2011, però, è intervenuta anche Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, Ciancimino, *CED* 251195, nella quale si coglie il tentativo di conciliare i contrastanti indirizzi espressi, in particolare, nella sentenza delle Sezioni Unite del 2008 e nella decisione sul caso Pastore del maggio 2010. Nello specifico, per quadrare il cerchio, è stato sostenuto che la condanna funge da presupposto della confisca «non in quanto categoria astratta, ma quale termine evocativo proprio di quell’“accertamento” che ontologicamente giustifica, sul piano normativo, la sottrazione definitiva del bene, in quanto proveniente da reato». Richiamata la *ratio* dell’istituto della confisca – come desunta anche dai lavori preparatori al codice penale –, se ne è tratta la conclusione che quanto viene posto al centro della disciplina codicistica «non è il rinvio ad un concetto di “condanna” evocativo della categoria del giudicato formale, ma – più concretamente – il richiamo ad un termine che intende esprimere un valore di equivalenza rispetto all’accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso di “pertinenzialità” che i beni oggetto di confisca devono presentare rispetto al reato stesso: a prescindere, evidentemente, dalla “formula” con la quale il giudizio viene ad essere formalmente definito. Come logica conseguenza di un tale argomentare è stato affermato che, se la causa di estinzione del reato matura dopo una pronuncia di condanna in primo ed in secondo grado, «le statuizioni adottate dai giudici del merito in punto di accertamento dei fatti-reato, delle responsabilità e della illecita provenienza dei beni sottoposti a confisca si sono definitivamente “cristallizzate”, al punto da vanificare, contenutisticamente, la stessa presunzione di non colpevolezza: il che giustifica, pertanto, il soddisfacimento dei fini di garanzia di accertamento pieno che il termine “condanna” è volto ad assicurare nel quadro della confisca, quale necessario presupposto del provvedimento ablatorio».

Lo stesso orientamento interpretativo è stato ripreso da Cass., 7 febbraio 2012, n. 8102, secondo cui «in caso di estinzione del reato (nella specie per intervenuta prescrizione) è applicabile la confisca obbligatoria, pur in assenza di sentenza di condanna, non solo nelle ipotesi di cui al n. 2 del comma 2 dell’art. 240 c.p., ma anche in quelle previste dal n. 1 dello stesso comma 2 del citato art. 240 nonché

dall'art. 12<sup>sexies</sup> d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. dalla l. 7 agosto 1992 n. 356». Si è ribadito, infatti, che «compete al giudice accertare l'esistenza del fatto costituente reato, trattandosi di indagine che non investe questioni relative all'azione penale, bensì soltanto l'applicazione di una misura di sicurezza, sottratta all'effetto preclusivo della causa estintiva» (Cass., 7 febbraio 2012, *cit.*).

Il contrasto interpretativo di cui s'è dato conto impone a questo Tribunale di esplicitare la propria opzione ermeneutica, che è adesiva a quella compiutamente illustrata dalle Sezioni Unite nel 2008 e, ancor prima, nel 1993.

In questa sede, senza pretesa di aggiungere nulla ad un *iter* motivazionale qui condiviso in ogni sua parte, ci si limita ad evidenziare ulteriormente che il legislatore, quando ha inteso parificare – sotto qualche profilo – altre statuizioni alle sentenze di condanna lo ha fatto espressamente e chiaramente. È accaduto laddove si è trattato di equiparare alle sentenze di condanna quelle di applicazione concordata della pena e non si dimentichi quanto già segnalato dalle Sezioni Unite, ossia che, nel codice penale (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.) e nella legislazione speciale, sono indicati casi in cui la confisca può essere disposta anche quando non è pronunciata condanna, ciò che, *a contrario*, porta a dire che detta evenienza non possa aversi ove non espressamente contemplata.

Per converso, vi sono aspetti che non convincono nelle pronunce che sono andate nel senso di ammettere la confisca anche in caso di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

Fondamentalmente, non può condividersi lo schema di esegesi seguito, consistito nel far prevalere esigenze – pur ampiamente condivisibili – di contrasto al crimine sul principio di legalità, che finisce per essere vulnerato in tutti i suoi corollari. Infatti, risultano violati: la riserva di legge, perché diventa il giudice piuttosto che il legislatore ad elaborare e portare avanti una determinata linea di politica criminale; il divieto di irretroattività della legge penale, atteso che il mutamento di giurisprudenza – anche in senso peggiorativo per il reo – non subisce il limite di poter valer solo per l'avvenire; la tassatività o sufficiente determinatezza ed il divieto di analogia, in quanto la confisca viene applicata in assenza di una

sentenza definitiva di condanna o di applicazione concordata della pena, alla sola condizione di un accertamento “sostanziale” del reato e potendosi prescindere, quindi, dalla condanna come «categoria astratta».

Piuttosto, appare, al tempo stesso, efficace nella lotta al crimine e rispettoso dei principi il percorso seguito nella sentenza Umina del giugno 2010, che ha “lavorato” impeccabilmente sulla puntuale determinazione della nozione di interesse ad impugnare, portando, in conseguenza di ciò, alla formazione del giudicato e, con essa, al mantenimento della statuizione ablatoria adottata nella fase del merito.

Nel caso in esame, agli argomenti suesposti – di per sé sufficienti a far escludere la possibilità di disporre la confisca – si aggiungono ulteriori ragioni.

Non si può trascurare, infatti, che il processo è stato sospeso – per incapacità del Cacioppo di parteciparvi coscientemente – prima della conclusione dell’istruttoria dibattimentale, con la conseguenza che basare una statuizione di confisca sul materiale probatorio raccolto senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di difendersi nel modo più compiuto, anche solo nella forma delle dichiarazioni spontanee, significherebbe ledere il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma 2, Cost.), ed i principi del giusto processo, specie per quel che attiene alla pienezza de contraddittorio (art. 111 Cost.).

Inoltre, se nei casi di sospensione del processo per incapacità dell’imputato le uniche prove assumibili – peraltro a richiesta del Difensore – sono quelle che possono condurre al proscioglimento e le altre, solo ove vi sia pericolo nel ritardo (artt. 70 e 71, c.p.p.), a maggior ragione non può riconoscersi maggiore ampiezza di indagine al Tribunale dopo la morte dell’imputato.

Ciò vuol dire, quindi, che, nel presente giudizio, non vi sarebbero margini per disporre la confisca neppure a voler aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che “si accontenta” di un accertamento sostanziale della penale responsabilità dell’imputato e, per quanto qui rileva, del nesso di derivazione dei presunti proventi dai reati contestati.

Detto questo, non resta che ordinare la revoca dei sequestri disposti a carico dell'imputato e l'immediata restituzione delle *res* che ne hanno formato oggetto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 544, comma 3, c.p.p., si reputa di indicare in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli articoli di legge in rubrica, 150 c.p. e 129 c.p.p.;

**dichiara**

non doversi procedere nei confronti di Antonino CACIOPPO per estinzione del reato dovuta a morte del reo;

visto l'art. 321, comma 3, c.p.p.,

**dispone**

la revoca dei sequestri disposti a carico dell'imputato e, per l'effetto, ordina l'immediata restituzione di quanto in sequestro;

visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

**indica**

in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Trapani, 9 ottobre 2011

Il Giudice estensore

*Caterina Brignone*

Il Presidente

*Alessandra Camassa*